COMUNE DI MERÌ

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE N.09 DEL 14/05/2025

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA PER L'ANNO 2025.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la stagione estiva comporta un alto rischio di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, incendi di varia natura che possono apportare grave pregiudizio sia all'incolumità pubblica che al patrimonio boschivo e agricolo;
- ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, con il quale il Sindaco è riconosciuto Autorità Comunale di Protezione Civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dell'amministrazione, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 il Sindaco, nella qualità di Autorità territoriale di Protezione Civile esercita, nel rispetto delle direttive adottate all'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni;
- ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, vengono disciplinate le funzioni delle Regioni e delle Città Metropolitane, fra cui viene compresa la lotta agli incendi boschivi;

RICHIAMATO:

- il comma 5 lett. a) dell'art. 12 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, secondo il quale il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal D,Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni per finalità di protezione civile è responsabile, altresì: *"a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1";*
- l'art. 4 della L.R. n. 14 del 31/08/1998, che dispone anche a carico dei Comuni l'obbligo di istituire gli uffici di protezione civile, prevedendo nei propri bilanci le spese per il loro funzionamento e le relative attività;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998 n, 112, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e ss.mm.ii., che ricomprende tra le attività di protezione civile la lotta agli incendi boschivi;
- il Decreto Assessoriale n. 57/GAB del 14/03/2025, dell'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, il quale stabilisce l'inizio della stagione antincendio boschivo per l'anno 2025 fissandola al 15 maggio 2025 con decadenza al 31 ottobre 2025;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia, che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Piazza Municipio (98040) MERÌ – Tel. (090) 9763777 – e-mail: comune@comune.meri.me.it

RITENUTO necessario, nell'approssimarsi della stagione estiva, predisporre misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi e ad evitare, o comunque attenuare, il peggioramento del fenomeno degli incendi estivi;

VISTA la comunicazione della Prefettura di Messina, acquisita al Protocollo Generale di questo Ente con il n. 2988 del 17/04/2025 con la quale vengono impartite delle raccomandazioni ai Comuni della Città Metropolitana di Messina al fine di prevenire il rischio di incendi boschivi in zone di interfaccia urbano-rurale;

RITENUTA la necessita di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

VISTI:

- l'O.P.C.M. n. 3606 del 28/08/2007 *"Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione"* che all'art. 1, comma 5, detta norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'asportazioni dei residui colturali;
- la Circolare della Regione Sicilia – Presidenza Dipartimento Protezione Civile del 14/01/08 prot n. 1722, avente per oggetto: *"Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile – Impegno del Volontariato – Indirizza Regionali – art. 108 D.Lgs. n. 112/98"*;
- gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 C.P. che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero del concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo;
- il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il Titolo III del D.Lgs. n° 139 dell'8/03/2006 e ss.mm.ii. in materia di Prevenzione Incendi;
- il D.lgs 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L. 8 novembre 2021, n. 155 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile";
- il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 *"Legge di stabilità regionale 2024-2026"* che dispone Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del Dirigente generale del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, d'intesa con il Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, sono stabilite le date di apertura e chiusura della stagione antincendio;
- la Legge 21/11/2000, n° 353 recante la *"Legge quadro in materia di incendi boschivi"* e s.m.i che all'art.10 prescrive "Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. (...). È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. (...) Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia."
- il D.lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i, in particolare all'art.54 comma 4 che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007;

RITENUTO di dover adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

O R D I N A

1) Durante il periodo compreso tra la data del **15 maggio 2025** ed il **31 ottobre 2025** è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale di:

a) accendere fuochi;

b) usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;

c) fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.

d) dalle ore 6,00 alle ore 9,00 ad esclusione delle giornate calde e ventose, nel periodo dell'anno che va dal 1° gennaio al 14 maggio e dal 1° novembre al 31 dicembre è consentita la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (Lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) per ettaro (art. 14 comma 8 Legge n. 116 del 11/08/2014).

2) I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

3) Nei terreni ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale (siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale, etc. ...), gli interventi di ripulitura o apertura di viali parafuoco dovranno, nel rispetto delle specifiche norme di tutela vigenti per i siti stessi, essere preventivamente concordati con gli Enti e le Autorità territorialmente competenti alla loro gestione e vigilanza, nonché con il Distaccamento Forestale di riferimento.

4) Nei terreni di estensione superiore a mq 3.000 (tremila), e qualora le relative dimensioni lo consentano, è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera area, l'apertura di viali parafuoco distanti almeno metri 10,00 (dieci) dal confine con le proprietà limitrofe al terreno, da estendere a metri 25,00 (venticinque) in corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali, trazzere, etc). I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati, entro e non oltre il 14 maggio di ogni anno, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, anche ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

5) Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 14 maggio di ogni anno, di tenere i terreni almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina sgombre di covoni, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina.

6) I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di rispettare la specifica normativa di prevenzione incendi avendo cura di mantenere continuamente sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio.

7) Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art. 2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanta rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda, nell'una e nell'altra eventualità, e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza gli Uffici Comunali di Protezione Civile, fatta salva, in caso di inadempienza e di tale mancata preventiva comunicazione, l'applicazione individuale delle relative sanzioni ed implicazioni penali di cui al successivo art. 8. Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

8) Al fine di consentire un razionale ed efficace controllo territoriale da parte degli Organi preposti a ciò (anche in relazione alle responsabilità imputabili in caso di incendi), i soggetti obbligati agli adempimenti di cui all'art. 2 che abbiano provveduto alla loro esecuzione sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco, per il tramite dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile. Il semplice accertamento, da parte degli Organi elencati al successivo art. 11, della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza (sempreché la relativa area non sia stata frattanto interessata - anche nel corso del procedimento di cui appresso - da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei suddetti obblighi, nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui all'art. 8 comma 2), costituirà titolo per l'avvio del procedimento nei confronti dei soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro cinque giorni e con obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti. In caso di inottemperanza l'Amministrazione procederà con l'esecuzione degli interventi in danno. Nel caso, prevedibile, della materiale impossibilità di sottoporre a verifica tutti i luoghi oggetto delle predette diffide, la mancata comunicazione di cui sopra, in quanta finalizzata alla loro verifica selettiva e mirata, costituirà titolo per la constatazione d'ufficio.

9) Fermo restando il divieto assoluto di accensione e bruciature delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale su tutti i terreni del territorio comunale nel periodo suindicato, gli interventi di pulizia potranno continuarsi anche oltre il succitato termine del 15 maggio con obbligo di rimuovere il materiale proveniente dalla pulizia dei terreni a cura e spese degli interessati, mediante conferimento differenziato presso appositi centri, con divieto assoluto, comunque, di abbandonare sulle predette aree cumuli di alcun genere.

10) Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni:

- nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 173,00 ad euro 695,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della Strada;
- per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 così come previsto dall'art. 40, comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16; nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio durante il periodo dal 15 maggio al 31 ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a € 1.032 e non superiore a € 10.329, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000;
- in caso di renitenza, sarà effettuato un intervento sostitutivo, in danno del proprietario inadempiente, a cura del Comune di Merì; trovano, inoltre, applicazione le disposizioni previste dal D. Lgs. 152/2006.

11) Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, fermo restando, comunque, l'obbligo della pulizia/bonifica delle aree interessate, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del C.P. Ai sensi dell'art. 10 della Legge 21/11/2000, n°353 *"Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia."*

12) Chiunque avvisti un incendio e obbligato a darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione ai seguenti numeri telefonici:

- 112 Numero Unico d'emergenza
- 115 Vigili del Fuoco;
- 1515 Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale;
- 090 / 9763777- 090 / 9762650 Comando di Polizia Municipale Merì (ME).

13) Gli Ufficiali e gli agenti di Pubblica Sicurezza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza, il Comando di P.M., in particolare, è incaricato di provvedere alla convalida degli accertamenti all'uopo effettuati nonché all'applicazione delle relative sanzioni e procedure connesse, entro i termini previsti dell'art. 14 della Legge 689/81, sulla scorta dei procedimenti come descritti all'art. 8.

14) Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo del Comune e nel sito internet: www.comune.meri.me.it

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Messina entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o, entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza venga notificata a:

- Prefettura di Messina;
- Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana di Palermo;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina;
- Corpo Forestale Comando Distaccamento di Barcellona P.G.;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina;
- Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Milazzo;
- Città Metropolitana di Messina;
- Assessorato Regionale Agricoltura;
- Polizia Locale per gli adempimenti di competenza, nonché a tutte le Forze di Polizia.

Il Corpo di Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono invitate a far rispettare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale lì, 14/05/2025

Firmato digitalmente da
FILIPPO GERVASIO BONANSINGA
CN = FILIPPO GERVASIO BONANSINGA
C = IT

COMUNE DI MERI' - PROV. DI MESSINA

IL SINDACO
Dr. Filippo Gervasio Bonansinga